



Credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali



Soggetti beneficiari

Tutte le imprese residenti sul territorio dello Stato indipendentemente da:

- Forma giuridica
- Settore economico di appartenenza
- Dimensione
- Regime di determinazione del reddito di impresa

Tra i beneficiari ci sono anche gli esercenti di arte e professioni.



Condizione di fruizione

- Rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ogni settore
- Corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il DURC irregolare preclude la fruizione del credito d'imposta.



Soggetti esclusi

- Imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale
- Imprese destinatarie di sanzioni interdittive



Investimenti agevolabili

- Beni materiali e immateriali nuovi diversi da quelli 4,0
- Beni materiali di cui all'Allegato A alla L. 232/2016
- Beni immateriali di cui all'Allegato B alla L. 232/2016



Profili temporali

Sono agevolabili mediante il nuovo credito d'imposta gli investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2022; ovvero quelli effettuati entro il 30/06/2023 se il relativo ordine è accettato dal venditore entro il 31/12/2022 e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.



Agevolazione per i beni materiali e immateriali nuovi diversi da quelli 4.0

Investimenti	Dal 16/11/2020 al 31/12/2021 o termine lungo del 30/06/2022	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 o termine lungo del 30/06/2023
Beni materiali ordinari	<ul style="list-style-type: none">• Credito di imposta 10% (15% lavoro agile)• Costi ammissibili max 2 milioni euro	<ul style="list-style-type: none">• Credito di imposta 6%• Costi ammissibili max 2 milioni euro
Beni immateriali ordinari	<ul style="list-style-type: none">• Credito di imposta 10% (15% lavoro agile)• Costi ammissibili max 1 milioni euro	<ul style="list-style-type: none">• Credito di imposta 6%• Costi ammissibili max 1 milioni euro



Beni materiali 4.0 di cui all'allegato A alla L. 232/2016

Investimenti	Dal 16/11/2020 al 31/12/2021 o termine lungo del 30/06/2022	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 o termine lungo del 30/06/2023
Beni materiali 4.0 di cui all'Allegato A alla L. 232/2016	<ul style="list-style-type: none">• 50% per investimenti fino a 2,5 milioni• 30 % per investimenti tra 2,5 e 10 milioni• 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni	<ul style="list-style-type: none">• 40% per investimenti fino a 2,5 milioni• 20 % per investimenti tra 2,5 e 10 milioni• 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni



Beni immateriali 4.0

di cui all'allegato B alla L. 232/2016

Investimenti	Dal 16/11/2020 al 31/12/2021 o termine lungo del 30/06/2022	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 o termine lungo del 30/06/2023
Beni materiali 4.0 di cui all'Allegato A alla L. 232/2016	<ul style="list-style-type: none">• 20%• Costi ammissibili max 1 milione di euro	<ul style="list-style-type: none">• 20%• Costi ammissibili max 1 milione di euro



Fruizione del credito di imposta

Per i beni tecnologicamente avanzati e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulta che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui all'allegato A e B e sono interconnessi al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Compensazione in F24

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in F24 con i seguenti codici tributo:

- 6935 – per il credito per gli investimenti in beni strumentali nuovi ordinari
- 6936 – per il credito per gli investimenti in beni di cui all'Allegato A
- 6937 – per il credito per gli investimenti in beni di cui all'Allegato B

Dovrà poi essere riportato nella dichiarazione dei redditi nel quadro RU

Suddivisione in quote annuali o utilizzo in unica quota.

- Il credito è utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo. Non vi è l'obbligo di utilizzo totale della quota entro l'anno; l'ammontare residuo di quella quota può essere riportato nelle dichiarazioni successive senza alcun limite temporale.
- Per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, il credito spettante ai soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.
- Per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli di cui all'Allegato A, effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, il credito spettante ai soggetti con volume di ricavi o compensi anche non inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.

Obblighi documentali

E' necessario conservare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili

- Fattura che deve contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 1054 a 1058
- Perizia tecnica asseverata per gli investimenti di cui agli allegati A e B ovvero se investimento di valore inferiore a 300.000 euro dichiarazione del legale rappresentante



Comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico

Le imprese devono effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e con apposito DM saranno stabiliti modello, contenuto, modalità e termini in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile.



info@studiopucci.com
+39 0584.45228

